

**A tutto il Personale dell'IIS Santorre di Santarosa Torino**  
**Al Personale degli istituti vicini**  
**All'albo dell'Istituto**

**INDAGINE CONOSCITIVA PER INDIVIDUARE I SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI, DISPONIBILI A SVOLGERE L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) ex D.Lgs. 81/2008**

Il Dirigente Scolastico

Visto l'art. 7 del D.Lgs 161/2001;

Visto il T.U. in materia di sicurezza e in particolare l'art. 32;

Vista la propria determina prot. n° 3349 del 15/06/17 con la quale è stata avviata la procedura di affidamento di incarico di RSPP ex D.Lgs. 81/2008;

**INVITA**

il personale in possesso dei titoli, delle abilitazioni e requisiti previsti dall'art. 32 del T.U. per svolgere l'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), secondo norma e secondo quanto specificatamente indicato nell'incarico di seguito dettagliato, a manifestare la propria eventuale disponibilità a ricoprire l'incarico di RSPP dell'IIS Santorre di Santarosa di Torino, per iscritto **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20/06 p.v.** ( da consegnare personalmente all'ufficio Protocollo).

Si riporta stralcio dell'art. 32 in argomento:

“Art. 32. (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni)

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza,

dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

....omissis “

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'incarico di RSPP, con compiti e responsabilità di cui agli articoli 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37 del D.LGS. 81/2008, ed in particolare:

- individuazione dei fattori di rischio, analisi e valutazione di tutti i rischi, individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e per le varie attività dell'IIS, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione, delle modalità operative, delle caratteristiche e stato della manutenzione degli edifici in cui gli Uffici sono ubicati, compresi la redazione, revisione, aggiornamento del DVR esistente e del Piano di gestione emergenze, per le parti che lo richiedono, comprese, ove necessario, le planimetrie dei locali e dei Piani di sfollamento, comprese le rielaborazioni di cui all'art. 29 c. 3
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'IIS;
- proposta e svolgimento dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipazione alle consultazioni e riunioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ad eventuali riunioni con l'Ente proprietario dell'edificio o organi competenti in materia di sicurezza, alla riunione periodica annuale di cui all'articolo 35 nonché alle altre riunioni periodiche di cui all'art. 35 c. 4
- informativa ai lavoratori di cui all'art.36;
- sopralluoghi periodici necessari a valutare i rischi e alla revisione del DVR, in collaborazione con il Medico Competente e RLS; segnalazione scritta tempestiva di possibili criticità e vulnerabilità

dell'edificio e consulenza nell'elaborazione di richieste all'Ente Proprietario ai sensi dell'art. 18 c. 3 e di circolari interne a tutela del personale

- supporto costante al Datore di Lavoro per qualsiasi problematica inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- eventuali sopralluoghi richiesti dal DL, su chiamata, per insorgenza di interventi non programmabili ed urgenti;
- partecipazione, elaborazione di reportistica, verbalizzazione e quanto necessario ad attestare la regolarità della Riunione periodica annuale;
- organizzazione ed assistenza alle prove di evacuazione;
- verifica della completezza della documentazione e della rispondenza ai requisiti di sicurezza degli stabili ed elaborazione per ogni edificio di un prospetto elencante le carenze tecniche /documentali da inviare all'Ente Proprietario;
- redazione del DUVRI di cui all'art. 26 per la parte di competenza del Datore di Lavoro o, nei casi in cui il DUVRI non fosse prescritto, dei Piani di coordinamento per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Reperibilità telefonica nei casi di emergenza, ispezioni degli organi di vigilanza, consulenze urgenti, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico e nell'orario di funzionamento degli uffici;
- Presenza nelle sedi dell'IIS, per quanto possibile, su chiamata del Datore di Lavoro per far fronte a situazioni di rischio improvviso che richiedano un sopralluogo immediato o per fornire consulenza tecnica in occasione delle ispezioni degli organi di vigilanza;
- Aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, tramite e-mail al Datore di Lavoro degli estremi e del testo integrale dei nuovi provvedimenti, nonché di una sintesi con le istruzioni applicative degli adempimenti a carico del Datore di Lavoro

Deve possedere adeguata copertura assicurativa professionale per la responsabilità civile inerente infortuni, danni e perdite pecuniarie arrecati al datore di lavoro e a terzi derivanti dallo svolgimento dell'incarico di RSPP, compresa l'eventuale azione di rivalsa INAIL.

L'incarico si intende annuale a decorrere dal 01/06/2017.

Il compenso è pari a euro 2.000,00 lorde (duemila).

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Paolo Ficara  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93)